UNIMPRESA
UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE

Sommario

Spese 2021 per gli amministratori, il termine di invio slitta al 19 aprile 2
Dagli “esperti”, semaforo verde ai correttivi Isa per il periodo 2021 3
Detrazioni edilizie e Superbonus, dopo la proroga aggiornati i software 5
Bonus Bebè: nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari 6
Classificazione delle attività economiche: i nuovi codici ATECO 7
Fondo pensione lavoratori spettacolo: malattia a pagamento diretto 8

Spese 2021 per gli amministratori, il termine di invio slitta al 19 aprile

L'ampliamento della finestra temporale tiene conto della misura che sposta dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia mette a disposizione la precompilata 2022

Gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 19 aprile 2022 per trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese effettuate dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di parti comuni dell'edificio ristrutturato. La proroga dei termini riguarda esclusivamente le spese del 2021.

A stabilirlo, un provvedimento del direttore dell'Agenzia del 7 aprile 2022, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'invio dei dati era stato già prorogato dal 16 marzo al 7 aprile (vedi articolo "Amministratori di condominio, comunicazioni fino al 7 aprile") per assicurare la completezza dei dati da inviare, considerato che il tracciato di comunicazione era stato aggiornato alle modifiche normative previste dal decreto "Rilancio" (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020).

Considerato che a seguito della proroga prevista dall'articolo 10-quater, comma 2 del Dl n. 4/2022 convertito in legge n. 25/2022, l'Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all'anno 2021 a partire dal 23 maggio 2022 (non dal 30 aprile 2022) il provvedimento odierno stabilisce l'ulteriore proroga con riferimento ai soli dati relativi al 2021.

Fonte FiscoOggi.it

Dagli “esperti”, semaforo verde ai correttivi Isa per il periodo 2021

Gli ultimi interventi di modifica degli indici sintetici di normalità fiscale, su cui si è espressa la Commissione, ripercorrono, in buona sostanza, quelli già individuati per il periodo d’imposta 2020

Nella seduta del 7 aprile, la Commissione degli esperti (articolo 9-bis, comma 8, Dl n. 50/2017) ha fornito parere positivo all’approvazione dei correttivi per il periodo d’imposta 2021, al fine di adeguare i risultati dell’applicazione dei 175 indici sintetici di affidabilità fiscale agli effetti economici negativi provocati dalle misure restrittive, predisposte per contrastare la diffusione del Covid-19.
La Commissione, nell’occasione, ha esaminato una serie di argomenti riguardanti:

- gli interventi correttivi straordinari “Covid-19” relativi agli Isa in applicazione per il periodo d’imposta 2021
- le ulteriori cause di esclusione per il periodo d’imposta 2021 correlati al “Covid-19”
- l’aggiornamento delle misure di ciclo settoriale e degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta;
- l’aggiornamento delle analisi territoriali.

Gli interventi correttivi su cui si è espressa riguardano il solo periodo d’imposta 2021 e ripercorrono, in buona sostanza, quelli già individuati per lo scorso anno ovvero:

- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite “stime panel” (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto; reddito per addetto)
- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da “soglie economiche di riferimento” (durata delle scorte, analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti, copertura delle spese per dipendente, eccetera).

Anche per il periodo d’imposta 2021, l’applicazione dei 175 Isa sarà dunque effettuata con il ricorso agli specifici interventi correttivi individuati sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli Isa, per tener conto della crisi economica conseguente alla situazione di emergenza epidemiologica, come prevede l’articolo 148 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020).
A tal proposito, è interessante evidenziare che alla Commissione sono stati mostrati, da parte dell’Agenzia e di Sose, i risultati dell’applicazione nel periodo d’imposta 2020 degli Isa integrati dai correttivi Covid approvati lo scorso anno.
Tali dati mostrano la sostanziale efficacia dei correttivi nel tenere conto degli effetti economici negativi provocati dalla pandemia sugli operatori economici. I contribuenti che nel 2020 hanno ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale uguale o maggiore a 8, infatti, rappresentano il 43,5% di coloro che hanno applicato gli Isa, mentre nell’anno precedente, ossia un anno non Covid, la percentuale era poco più del 38 per cento.
Un altro aspetto di particolare interesse, di cui si è occupata la Commissione, riguarda l’individuazione di due ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli Isa, che vanno a integrare quella già individuata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di prossima pubblicazione (su questa prima causa di esclusione si era già espressa positivamente la Commissione degli esperti nella riunione del 17 dicembre 2021 – vedi articolo “Evoluzioni degli Isa 2021: arriva il via libera degli “esperti””), che prevede l’esclusione dell’applicazione degli Isa nei confronti dei contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi, ovvero dei compensi, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021, rispetto a quello 2019.
Nello specifico, con le due nuove ipotesi, per il periodo d’imposta 2021, verranno esclusi dall’applicazione degli Isa anche i contribuenti che esercitano le attività economiche individuate in un apposito elenco (che sarà allegato alle istruzioni per la compilazione dei modelli Isa), identificate con i codici attività per i quali, in fase di analisi, è risultata verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- oltre metà dei contribuenti del settore Isa, tra quelli che hanno presentato le liquidazioni periodiche Iva, presenta una riduzione dell’ammontare delle operazioni attive del 2021 rispetto a quelle del 2019 superiore al 33%
- oltre metà dei contribuenti del settore Isa, tra quelli che hanno trasmesso fatture elettroniche, presenta una riduzione dell’ammontare delle operazioni attive del 2021 rispetto a quelle del 2019 superiore al 33%.

Si tratta, nel complesso, di 29 codici attività appartenenti a 9 settori Isa.

Fuori dagli Isa restano, inoltre, quelli che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e, contemporaneamente, hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi (articolo 54, comma 1) di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021, rispetto a quello 2020 (su questa causa di esclusione, è giusto segnalare che 21 membri della Commissione hanno manifestato voto contrario, per ragioni di tipo metodologico).
Come avvenuto lo scorso anno, coloro che saranno esclusi dall'applicazione degli indici, sulla base delle situazioni legate agli effetti del Covid, saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli Isa.
Così come anticipato, la Commissione è stata chiamata a fornire il proprio parere, oltre che sulle questioni strettamente legate agli interventi finalizzati a tener conto della crisi economica conseguente alla situazione di emergenza epidemiologica, anche su altri interventi a carattere ordinario sugli Isa in applicazione per il 2021, ossia, l'aggiornamento delle misure di ciclo settoriale e degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta e l'aggiornamento delle analisi territoriali.
L'individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale e delle misure di ciclo settoriale, infatti, sono interventi che vengono effettuati per intercettare:

- nel primo caso, situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale
- nel secondo caso, gli effetti dell'andamento congiunturale.

L'aggiornamento delle territorialità, infine, è necessario allo scopo di tener conto dell'istituzione, soppressione, modifica o ridenominazione di alcuni comuni, avvenute nel corso del 2021.
Ricordando che il parere della Commissione degli esperti in merito ai temi riguardanti gli Isa, fornito sulla base di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, è da intendersi obbligatorio e non vincolante, vale la pena evidenziare che tutti gli interventi descritti finora, su cui si è espressa in maniera sostanzialmente positiva la Commissione, dovranno essere necessariamente resi operativi attraverso la relativa approvazione con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare, per effetto della proroga disposta dall'articolo 148 del decreto "Rilancio", entro il prossimo 30 aprile.
Fonte FiscoOggi.it

Detrazioni edilizie e Superbonus, dopo la proroga aggiornati i software

Rivisto anche il tracciato informatico per l'invio della comunicazione con cui i contribuenti comunicano di aver scelto una strada alternativa all'utilizzo del beneficio in dichiarazione dei redditi

Il decreto "Sostegni-ter" (articolo 10-quater), in sede di conversione con legge n. 25/2022, ha concesso un ulteriore extratime (il termine ordinario del 16 marzo era già stato prorogato al 7 aprile dal provvedimento 3 febbraio 2022) per trasmettere all'Agenzia delle entrate le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi – sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici – di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. La scadenza, dunque, passa dal 7 aprile al 29 aprile 2022. Sul sito dell'Agenzia arrivano puntuali le specifiche tecniche e i software di compilazione e controllo in linea con la nuova scadenza.

L'opzione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, si riferisce alle spese sostenute nel 2021 e alle rate non ancora fruite relative alle spese del 2020.

I dati inseriti nella comunicazione confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata 2022. Di conseguenza, il comma 2 dell'articolo 10-quater fa slittare anche il termine a partire dal quale le dichiarazioni precompilate saranno rese disponibili online dall'Agenzia delle entrate: quest'anno saranno visionate dal 23 maggio 2022, anziché dall'ordinario 30 aprile (articolo 1, comma 1, Dlgs n. 175/2014).

Fonte FiscoOggi.it

Bonus Bebè: nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari

Con il messaggio 7 aprile 2022, n. 1562 l'Istituto riepiloga le diverse disposizioni di legge relative all'assegno di natalità (Bonus Bebè) che si sono succedute nel tempo. Per il 2022 la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita l'erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell'anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

Il messaggio fornisce i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del Bonus Bebè, secondo cui potevano accedere alla prestazione anche i cittadini extracomunitari purché in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

È stato inoltre stabilito che possono richiedere la prestazione anche gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro o ricerca di durata superiore a sei mesi.

Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, le domande presentate dagli extracomunitari in possesso dei titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria, devono essere accolte. Potranno inoltre essere accolte, in autotutela, dalle strutture territoriali competenti, le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Fonte INPS.it

Classificazione delle attività economiche: i nuovi codici ATECO

Con il messaggio 7 aprile 2022, n. 1560 l'Istituto illustra le principali modifiche effettuate dall'ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, a cui è seguita l'implementazione della procedura "Iscrizione e variazione azienda".
Le modifiche riguardano principalmente:

- la creazione di nuovi codici ATECO a sei cifre, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
- la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici ATECO a sei cifre già esistenti.

Nel documento in allegato al messaggio il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall'ISTAT e le relative tabelle di corrispondenza
Fonte INPS.it

Fondo pensione lavoratori spettacolo: malattia a pagamento diretto

La legge 23 luglio 2021, n. 106, in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, ha introdotto nuove disposizioni sulla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
La circolare INPS 10 settembre 2021, n. 132 illustra le modifiche apportate dalla legge, alla previgente normativa relativa alla prestazione economica di malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e riepiloga le caratteristiche della prestazione di malattia utili alla corretta individuazione dei lavoratori che hanno diritto alla prestazione economica con pagamento diretto da parte dell'Istituto.
L'Istituto, con il messaggio 7 aprile 2022, n. 1568, ribadisce alcune indicazioni operative per gli utenti e per le Strutture territoriali, finalizzate a ottimizzare l'intero flusso per il pagamento diretto della prestazione di malattia ai lavoratori interessati.
Fonte INPS.it